

Vista l'interrogazione formulata in merito agli incentivi collegati ad impianti fotovoltaici e sul fondamento della scelta operata di recupero coattivo delle somme, si ritiene opportuno ripercorrere l'iter amministrativo delle procedure che hanno portato alla selezione di SDM quale contraente della nostra amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27 settembre 2012 il Comune di Chiusi ha deliberato di concedere, in favore del soggetto che sarebbe stato individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica, il diritto di superficie - avente durata di venti anni - per l'installazione di impianti fotovoltaici costituiti da pensiline e coperture fotovoltaiche sulle seguenti aree (tra le altre): i) Parcheggio Multisala, in località Querce al Pino; ii) Parcheggio area sportiva Montallese; iii) parcheggio ex Area Binaglia.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18 gennaio 2013 l'Amministrazione comunale ha approvato il bando di gara con procedura aperta "per la concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di pensiline fotovoltaiche su parcheggi pubblici".

Con successiva deliberazione n. 56 del 25 febbraio 2013 la SDM s.r.l. è risultata aggiudicataria della gara indetta ed in particolare il Comune di Chiusi ha deliberato di: i) concedere alla ditta SDM S.R.L. il diritto di superficie avente durata di anni venti per la realizzazione di pensiline con impianto fotovoltaico integrato di copertura di parcheggi sulle tre aree sopraindicate (inizialmente il diritto di superficie era stato concesso alla SDM S.R.L. unitamente alla Solar Mind s.r.l., società che ha poi rinunciato all'acquisizione pro - quota del diritto di superficie); ii) approvare i progetti presentati dall'impresa; iii) dare atto che:

- il corrispettivo della concessione del diritto di superficie dovrà essere pagato al Comune in rate semestrali, in via anticipata;
- in base alla potenza nominale dichiarata per ciascun impianto ed all'offerta economica unitaria mensile per ciascun kWp, il corrispettivo annuo dovuto - con riferimento alle tre aree - risulta essere pari ad euro 53.298,00 (oltre IVA)

I lavori sono stati realizzati dalla SDM s.r.l. su tutte e tre le aree di parcheggio oggetto della gara.

Visti gli atti della gara e vista la relativa aggiudicazione, in data 28 febbraio 2014 tra il Comune di Chiusi e SDM s.r.l. è stato stipulato il contratto di cessione del diritto di superficie (rep. N. 4021) ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di pensiline di copertura con impianto fotovoltaico integrato sulle seguenti due aree: - area di parcheggio Multisala (loc. Querce al Pino); - area di parcheggio area sportiva di Montallese.

Entrando nello specifico delle richieste formulate si precisa quanto segue:

1 Con riferimento all'area "ex Binaglia" si specifica che la stessa rientra nell'ambito del progetto di realizzazione del nuovo parcheggio a cura dell'Amministrazione Comunale, il cui progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Servizio Tecnico n. 776 del 5/9/2001. L'amministrazione ha deliberato di concedere anche per tale area il diritto di superficie tanto che SDM ha effettuato i lavori anche per tale zona. Per le annualità in cui ha pagato spontaneamente, SDM ha corrisposto quanto dovuto anche per tale area e l'azione giudiziaria volta al recupero dei canoni non riscossi ha avuto ad oggetto anche il corrispettivo dovuto per il diritto di superficie per tale area.

2 Le informazioni richieste non sono nella disponibilità dell'Amministrazione comunale in quanto si tratta di profili attinenti alle fasi successive all'aggiudicazione ed alla costituzione del diritto di superficie e come tali esulano dalla competenza del Comune. L'Amministrazione comunale ha conoscenza che i lavori sono stati realizzati ed ultimati e che è stata prodotta la documentazione necessaria.

3 SDM ha notificato in data 21 ottobre 2015 il ricorso che ha proposto innanzi al Tar Lazio avverso i provvedimenti del GSE con i quali lo stesso ha disposto la decadenza per il ricorrente dal diritto alle tariffe incentivanti e l'annullamento del provvedimento di ammissione alle stesse. Dalla lettura del ricorso si evincono le ragioni per le quali il GSE ha adottato i provvedimenti poi impugnati; in particolare si desume che il GSE ha contestato che l'impianto in questione non avrebbe montato i moduli dotati di tutte le certificazioni e le garanzie necessarie richieste dal GSE.

4 Visto l'oggetto del contratto concernente non la cessione del diritto di proprietà, ma la costituzione di un diritto di superficie, l'iscrizione dell'ipoteca legale avrebbe determinato la costituzione di un gravame ricadente sopra la proprietà comunale; pertanto, si è preferito evitare l'iscrizione dell'ipoteca legale per non sostenere i costi connessi a tale adempimento da cui il Comune non avrebbe tratto alcun beneficio.

5. A fronte del mancato spontaneo adempimento da parte di SDM l'Amministrazione comunale ha preferito procedere con l'attivazione della procedura volta al recupero in sede giudiziale del canone al fine di salvaguardare le entrate previste anche in considerazione delle difficoltà connesse all'acquisizione e successiva gestione di impianti fotovoltaici e della possibilità di aggredire residue proprietà immobiliari o patrimonio mobiliare della società.

6. Il contratto con SDM è in essere e la stessa risulta aggiudicataria per le tre aree sopra indicate. Laddove SDM non adempia spontaneamente, il comune valuterà se e come procedere al recupero.

In tale prospettiva ricordo che con sentenza del Tribunale di Siena del 17 dicembre 2020 è stata rigettata l'opposizione proposta da SDM avverso il decreto ingiuntivo emesso da medesimo Tribunale con il quale è stato ingiunto ad SDM il pagamento del corrispettivo dovuto per le annualità 2015 e 2016.